



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00356/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2016, presentato, in data 26 maggio 2016, dal sig. Mirko Garaffoni (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S. Maceratese) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Procura Federale FIGC, nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 113/CFA del 26 aprile 2016, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la squalifica per 3 anni, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 luglio 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 27 luglio 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face